



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 44/19 del 29.9.2009

Direttiva per il funzionamento, aggiornamento e accesso al Catasto Speleologico Regionale in attuazione dell'art. 9, comma 8, della L.R. n. 4/2007 recante "Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia".

ART. 1

COMPOSIZIONE E ARTICOLAZIONE DEL CATASTO SPELEOLOGICO REGIONALE

- 1 Il Catasto Speleologico Regionale (di seguito C.S.R.), istituito per censire, cartografare e iscrivere i beni tutelati dalla "legge", con particolare riferimento alle grotte e alle aree cariche, comprende i dati riguardanti ciascun bene iscritto, raccolti, catalogati e conservati in apposite schede con annessa documentazione scientifica e tecnico-descrittiva come indicata ai commi 6 e 7 dell'art. 9 della L.R. 4/07 di seguito indicata come "legge".
- 2 Il C.S.R. è articolato in due sezioni:
 - a) sezione delle grotte o cavità naturali;
 - b) sezione delle aree carsiche;
- 3 Ogni sezione dispone di uno specifico archivio, costituito principalmente da:
 - a) lo schedario catastale;
 - b) i rilievi topografici;
 - c) la cartografia in scala 1:25.000 e 1:10.000;
 - d) la cartografia geologica ufficiale;
 - e) l'elenco alfabetico, glossario e simbologia convenzionale;
 - f) i supporti informatici contenenti le informazioni di cui alle lettere precedenti;
- 4 Le grotte o cavità naturali di cui alla relativa sezione del C.S.R. sono censite su schede singole, convalidate dal conservatore delle iscrizioni catastali. Per ogni grotta o cavità naturale sono riportati nella relativa scheda i seguenti elementi fondamentali di individuazione e classificazione:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) la sigla catastale, costituita dalla lettera "G" indicante "grotta" seguita dal numero progressivo d'iscrizione al C.S.R., dalla sigla "SA" indicante la Regione Sardegna, dalla sigla della Provincia ove è ubicata la grotta;
- b) la Provincia;
- c) il Comune in cui è ubicato l'ingresso o gli ingressi;
- d) la località come desunta dalla cartografia IGM;
- e) il nome della grotta;
- f) l'indicazione della tavoletta IGM scala 1:25.000 e data di edizione;
- g) le coordinate geografiche dell'ingresso principale;
- h) la quota altimetrica dell'ingresso principale;
- i) la profondità del pozzo di accesso;
- j) la profondità dei pozzi interni;
- k) il dislivello fra il piano di accesso e il tratto terminale o fondo della grotta;
- l) la lunghezza del ramo principale;
- m) la lunghezza dei rami secondari;
- n) la lunghezza complessiva;
- o) la data del rilievo, il tipo di strumentazione utilizzata e il nome del rilevatore;
- p) le eventuali annotazioni su aspetti idro-geo-morfologici singolari o caratteristici, lo stato di conservazione della grotta, la presenza di accumuli di frana o di volumi rocciosi in equilibrio precario etc., nonché la segnalazione dell'esistenza di reperti di qualunque tipo e natura;
- q) le eventuali revisioni;
- r) l'eventuale bibliografia;

Alla scheda è sempre associata la cartografia IGM al 25.000 indicante, con simbologia convenzionale, l'ubicazione della grotta, nonché, come necessario allegato tecnico, il suo rilievo topografico, effettuato con i metodi e i mezzi strumentali indicati dalla Unione Internazionale di Speleologia. Quando disponibile, fa inoltre parte integrante della scheda ogni documentazione, notizia o segnalazione sulla presenza, in particolare, di circolazione d'acqua



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

in grotta, oltre che ogni altra informazione utile alla conoscenza, conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione del bene tutelato.

5 Le aree carsiche di cui alla relativa sezione del C.S.R. sono anch'esse censite su schede singole, convalidate dal conservatore delle iscrizioni catastali. Per ogni area carsica sono riportati nella relativa scheda i seguenti elementi fondamentali di individuazione e classificazione:

- a) la sigla catastale, costituita dalle lettere "AC" indicante "area carsica" seguite dal numero progressivo d'iscrizione al C.S.R., dalla sigla "SA" indicante la Regione Sardegna, dalla sigla della Provincia ove è ubicata l'area;
- b) la Provincia;
- c) il Comune o i Comuni in cui si estende;
- d) la denominazione dell'area desunta possibilmente da cartografia IGM;
- e) la località ove sono ubicate le fenomenologie carsiche d'interesse;
- f) l'indicazione della tavoletta IGM scala 1:25.000 e data di edizione;
- g) l'estensione dell'area, con indicazione della quota altimetrica minima, media e massima;
- h) la litologia della formazione che comprende l'area carsica come desunta dalla cartografia geologica ufficiale;
- i) la litologia del basamento su cui insiste l'area carsica desunta come sopra;
- j) l'indicazione con terminologia convenzionale delle principali forme e fenomenologie carsiche epigee;
- k) l'indicazione della sigla catastale di eventuali grotte o cavità presenti nell'area carsica e la segnalazione, possibilmente con coordinate geografiche, delle grotte o cavità non ancora censite;
- l) l'indicazione, possibilmente con coordinate geografiche, di eventuali risorgenti presenti nell'area carsica e non ancora rappresentati nella cartografia ufficiale;
- m) nominativo degli autori e dei fornitori dei dati.

Alla scheda è sempre associata la cartografia topografica IGM al 25.000 indicante la perimetrazione dell'area e l'ubicazione, con simbologia convenzionale, dei suoi elementi idro-geo-morfologici più caratteristici e rappresentativi. La scheda inoltre sarà corredata, ove disponibile, di rilievi topografici anche se di singoli elementi morfologici, di allegati fotografici e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

comunque di ogni documentazione che riporti o illustri dati e notizie sull'acquifero carsico presente nell'area, con particolare riferimento al suo grado di vulnerabilità e alla sua potenziale utilizzazione per scopi idropotabili, oltre che ogni notizia o informazione utile alla conoscenza, conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione del bene tutelato.

ART. 2

CURA E AGGIORNAMENTO DEL CATASTO SPELEOLOGICO REGIONALE

1. La cura del C.S.R. è demandata alla Federazione Speleologica Sarda (di seguito FSS) a cui, ai sensi del comma 9 dell'art. 9 della "legge", è affidato, tramite convenzione, il funzionamento e l'aggiornamento dello stesso Catasto presso cui sono istituiti, per essere contestualmente gestiti ai sensi dei commi 4 e 5 della "legge", anche il Centro di Documentazione Speleologica (CDS) e la Biblioteca Regionale di Speleologia (BRS) oltre che il Centro Internazionale di Documentazione e Ricerca sulle Grotte di Miniera (CDGM).
2. Con la suddetta convenzione verranno indicate dall'Amministrazione regionale le modalità organizzative e operative cui la FSS dovrà attenersi nella gestione complessiva del C.S.R., della annessa Biblioteca e dei due Centri suddetti.
3. La FSS è responsabile delle iscrizioni catastali oltre che della veridicità e corretta tenuta dei dati che costituiscono il C.S.R.
4. La FSS comunica all'Amministrazione regionale le variazioni e gli aggiornamenti catastali, con le modalità che sono stabilite nella convenzione di cui ai precedenti punti.
5. Presso la sede centrale della FSS è tenuta l'unica copia del C.S.R. con facoltà di aggiornamento e trattamento dei dati anche con sistemi informativi purché compatibili con quelli in uso presso l'Amministrazione Regionale.

ART. 3

MODALITA' DI ISCRIZIONE AL CATASTO SPELEOLOGICO REGIONALE

1. Una grotta o cavità naturale può essere iscritta nella relativa sezione del C.S.R. quando il suo sviluppo superi i 5 metri.
2. Un'area carsica è inclusa nella relativa sezione del C.S.R. quando ne sia riconosciuta l'importanza per la quantità e qualità dei fenomeni carsici ivi presenti e se ne conoscano almeno i dati fondamentali di cui alla scheda del punto 5 dell'art. 1 della presente direttiva.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. La richiesta di iscrizione al C.S.R. di una grotta o di un'area carsica, da chiunque formulata, deve essere indirizzata alla FSS, comunicando, per ogni singolo bene proposto, i dati fondamentali come indicati nella relativa scheda di cui sopra. Il rilievo topografico, in particolare, va allegato in originale ed in duplice copia su supporto elioproducibile indeformabile e su supporto digitale. Ogni altra documentazione o notizia sulle caratteristiche e particolarità del bene proposto devono essere consegnate in allegato alla richiesta d'iscrizione.
4. Sulla base della richiesta pervenuta, il conservatore del C.S.R., previa verifica dei dati, provvede all'accatastamento o meno del bene nella relativa sezione dandone successiva comunicazione al richiedente, con gli eventuali relativi dati.

ART. 4

ACCESSO AL CATASTO SPELEOLOGICO REGIONALE

1. L'accesso ai dati del C.S.R. è regolato dalla normativa regionale e statale in materia di accesso agli atti amministrativi.
2. La consultazione dei dati può avvenire presso la sede del Catasto nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, o presso le sue sedi territoriali in cui è disponibile copia del Catasto per sola consultazione. La riproduzione dei dati può essere richiesta ed ottenuta a spese degli interessati.
3. Nel caso in cui l'utilizzazione dei dati catastali preveda la loro pubblicazione o divulgazione a scopo di studio o altro, gli utilizzatori dovranno preventivamente darne comunicazione scritta alla FSS impegnandosi a citare la fonte e a fornire copia di ogni eventuale pubblicazione.
4. L'utilizzo dei dati catastali deve in ogni modo avvenire nei limiti e nel rispetto della salvaguardia del lavoro intellettuale di chi li ha prodotti.
5. Gli autori dei dati catastali restano liberi di utilizzarli senza chiedere autorizzazioni.
6. I dati catastali possono essere sottratti o limitati all'accesso qualora, su precise e puntuali disposizioni dell'Amministrazione regionale, dalla loro divulgazione possano derivare danni all'ambiente o quando sussista l'esigenza di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica.
7. I dati catastali possono essere divulgati dalla FSS anche tramite rete informatica, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale e secondo le modalità e i criteri indicati nella convenzione di cui al comma 9 dell'art. 9 della "legge".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 5

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SPELEOLOGICA E BIBLIOTECA REGIONALE DI SPELEOLOGIA

1. Contestualmente all'attività di gestione del C.S.R., la FSS provvede alla formazione e organizzazione del Centro di Documentazione Speleologica (CDS) di cui al comma 4 dell'art. 9 della "legge", catalogando e conservando in apposito archivio tutta la documentazione speleologica già disponibile e promuove, secondo le modalità indicate con la convenzione dell'art. 9 comma 9 della "legge", ogni iniziativa tesa ad incrementare la suddetta dotazione iniziale, con particolare riguardo alla ricerca e acquisizione di documenti e materiali, di accertata significatività, che riguardino la speleologia della Sardegna nei suoi diversi aspetti applicativi.
2. Congiuntamente al CDS, la FSS provvede ad organizzare e gestire la Biblioteca Regionale di Speleologica (BRS), catalogando e suddividendo il materiale già disponibile in repertori bibliografici, libri, opuscoli, estratti, atti di convegni, bollettini, riviste, archivio fotografico ed audiovisivi, attivando ogni utile iniziativa tesa all'incremento della dotazione iniziale, secondo quanto verrà prescritto nella più volta citata convenzione per l'affidamento del C.S.R.
3. Sia il CDS che la BRS sono congiuntamente gestite dalla FSS per farne un valido ed efficace strumento di documentazione e informazione a sostegno sia della pratica e sviluppo della speleologia regionale, sia della conoscenza, ad uso anche didattico, di vaste aree del territorio regionale caratterizzate da alti valori ambientali e naturalistici, singolari fenomenologie e importanti testimonianze storico culturali.
4. La FSS garantisce la conservazione dei documenti nella loro integrità e ne assicura, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, l'accesso e la consultazione nel rispetto della norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

ART. 6

CENTRO INTERNAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE E RICERCA SULLE GROTTI DI MINIERA (CIDRGM)

1. Il CIDRGM, istituito presso il C.S.R. ai sensi del comma 5 dell'art. 9 della "legge", è organizzato e gestito dalla FSS contestualmente all'attività di funzionamento dello stesso C.S.R. e in raccordo con il CDS e la BRS.
2. Nella convenzione di cui al comma 9 dell'art. 9 della "legge" sono indicate le modalità e i criteri con cui dovranno svilupparsi le iniziative necessarie a promuovere l'attività di studio e ricerca



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sulle grotte di miniera nonché i contatti e le collaborazioni da attivare per rendere il CIDRGM pienamente operativo.

3. Per l'importanza che il CIDRGM rappresenta , ai fini anche del necessario coordinamento con eventuali iniziative in materia assunte dal Parco Geominerario della Sardegna, attraverso apposita Intesa tra l'Amministrazione regionale ed il Parco stesso saranno stabilite le modalità di collaborazione fra la FSS e il Parco per la migliore e più efficace organizzazione e finalizzazione delle attività demandate dalla "legge" al CIDRGM.

ART. 7

SEDE DEL CATASTO SPELEOLOGICO REGIONALE

1. La sede ove si svilupperà l'attività di gestione del C.S.R. e annessi Centri e Biblioteca di cui all'art. 9 della "legge" sarà individuata presso locali di proprietà dell'Amministrazione regionale o di Enti regionali che verranno resi disponibili dalla Regione alla FSS secondo le modalità indicate nella convenzione di cui al comma 9 dell'art. 9 della "legge".